



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

Decreto n. 253/2020 - Prot. n. 39638

Anno 2020 tit. I cl. 3 fasc. n. 1

Oggetto: Emanazione Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 1 "Autonomia delle Università";
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché di delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale;
- Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Visto il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante "le ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Visto il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h) laddove prevede che "Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza";
- Visto il DPCM del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");
- Visto l'art. 14, comma 1, l. n. 241 del 1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, con la partecipazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”);

- Visto l'art. 12, d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 14-bis, comma 2, lett. b”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);
- Visto l'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”);
- Visto l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e non contempla alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici ma alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050);
- Visto altresì l'art. 1, comma 1-bis l. n. 241 del 1990 (“1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”);
- Vista la Massima emergenziale del n. 187 del 11 marzo 2020 del Consiglio notarile di Milano per cui: *Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;

- Visto** infine, il Parere del Consiglio di Stato. St., comm. spec., 10 marzo 2020, n. 571 nella parte riferita al collegamento da remoto quale modalità che consente di tutelare la salute senza pregiudicare il funzionamento dell'Ufficio, rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di *home working* o *smart working*, senza oneri per le finanze pubbliche;
- Considerata** la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'erogazione delle prestazioni e organizzare al meglio, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, lo svolgimento delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed in particolare l'art. 38, comma 6, che prevede che *"Con l'esclusione di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli Studenti e Collegio di disciplina, le sedute degli organi possono svolgersi in video o audioconferenza, secondo le modalità definite da regolamento di Ateneo"* e ritenuto di dover temporaneamente sospendere la previsione del suddetto comma, per garantire l'efficacia dell'attività amministrativa e il funzionamento degli organi collegiali summenzionati;
- Preso** atto che con nota rettorale del 29 gennaio 2020 prot. n. 11622 sono stati trasmessi al Ministero dell'Università e della Ricerca gli atti relativi a delle modifiche allo Statuto, tra cui la modifica all'art. 38, comma 6;
- Considerato** che la suddetta proposta di modifica dell'art. 38, comma 6, permette la possibilità delle riunioni in modalità telematica a tutti gli organi, estendendola anche agli organi di governo e ai consigli di dipartimento e al Collegio di disciplina, ora esclusi, prevedendo eventualmente anche con strumenti diversi dall'audio o video conferenza, da disciplinarsi sulla base di un apposito regolamento;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed in particolare l'art. 8, comma 4, che prevede che il Rettore *"In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva"*;
- Ritenuto** pertanto necessario disporre lo svolgimento *"a distanza"* mediante collegamento da remoto delle sedute collegiali, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, per ragioni igienico sanitarie al fine di contenere la diffusione epidemiologica;
- Rilevata** la necessità di approvare, in via d'urgenza, apposito Regolamento avente efficacia temporanea per la disciplina dello svolgimento delle sedute in modalità telematica degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche,



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti;

Richiamato il Decreto rettorale del 10 marzo 2020, n. 218, di emanazione del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica;

Ritenuto pertanto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, come evidenziate nell'Allegato A;

DECRETA

- art. 1 - di approvare e contestualmente emanare le modifiche al Regolamento avente efficacia temporanea per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, come posto nell'allegato A del presente decreto, di cui è parte integrante;
- art. 2 - le modifiche al Regolamento entrano in vigore a far data dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria;
- art. 3 - di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Unità di staff Organi accademici, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore e sottoposto a ratifica degli organi di governo nella prima seduta utile.

Trieste, 16/03/2020

Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

Allegato A

Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica

Preambolo

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione del Regolamento, avente efficacia temporanea, l'Ateneo intende provvedere in via d'urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di garantire e consentire il proseguimento delle attività nel rispetto dei criteri di precauzione, di responsabilità, di economicità, di efficacia, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche, anche con l'intervento di tutti i partecipanti mediante i suddetti mezzi di telecomunicazione.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in via d'urgenza, le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti incluse quelle relative alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, ~~salvo il Presidente e il segretario verbalizzante, anche tutti,~~ partecipano alla seduta a distanza ~~da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, tramite collegamento da remoto.~~ La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

- la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
 4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato, che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
4. La partecipazione con modalità telematiche non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto.
5. Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto, il punto in discussione dovrà essere rinviato nella prima adunanza utile in presenza.

Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: ~~il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione;~~ la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento. Ove l'avviso di convocazione contenga



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

L'indicazione del luogo di svolgimento è necessaria la presenza sul luogo del segretario verbalizzante.

3. Il verbale è redatto successivamente e Nel verbale si deve dare conto altresì degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 – Durata ed efficacia temporanea del regolamento

1. Il presente regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e ha efficacia fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.
2. Il regolamento potrà essere ulteriormente integrato e modificato in ragione delle eventuali sopravvenienze normative e amministrative.